

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI



N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata in modo analitico per costituire «dispensa».

Per correttezza, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze.

a cura di
Giancarlo Modolo

Modalità di adesione

Regole operative

Come aderire

Per aderire è necessario utilizzare il modulo «DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata» che deve essere presentato **entro e non oltre il 31 marzo 2017.**

Dove presentare mod. DA1

Allo sportello di Equitalia o inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) evidenziati nel modello.

Integrazione dati per definizione

Entro il 31 marzo 2017, è possibile presentare una nuova dichiarazione utilizzando il modulo «DA1» e specificando solo ed esclusivamente i nuovi carichi che si intende definire.

Definire contenziosi in essere

Per definire contenziosi si deve espressamente dichiarare di rinunciare alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

Definizione agevolata ruoli

Piani di rateazione in corso



E' possibile la definizione agevolata, ma devono risultare pagate le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Comunicazioni e somme da pagare



Entro il 31 maggio 2017 Equitalia procederà a comunicare l'ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.

Come pagare a rate



Con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione.

Quando pagare in unica soluzione



Scadenza è fissata nel mese di luglio 2017, se è stato deciso di pagare in un'unica rata.

Regole operative

Come e dove pagare

- domiciliazione bancaria, se richiesto nel modello DA1;
- in banca o agli uffici postali, anche con il proprio home banking;
- dai tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica.

Pagare direttamente a Equitalia

- tramite il sito www.gruppoequitalia.it;
- con la App Equiclick;
- direttamente agli sportelli di Equitalia.

Mancati pagamenti

Se non viene pagata anche solo una rata o il pagamento avviene in misura ridotta o in ritardo -> si perdono i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge.

E i pagamenti eseguiti?

Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Rateazione

Le somme dovute devono essere corrisposte:

➤ **in un'unica soluzione** -> entro luglio 2017;

oppure:

➤ **per il 70%** -> nell'anno 2017;

➤ **per il 30%** -> nell'anno 2018;

di cui, considerando il numero massimo di rate:

▪ **3 -> nel 2017** (70% dell'importo dovuto);

▪ **2 -> nel 2018** (30% dell'importo dovuto).

Interessi dovuti su dilazioni



Sulle rate sono dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli interessi del 4,50% annuo (*art. 21 D.P.R. 29.9.1973, n. 602*).

Se pagamento in 5 rate:

➤ 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);

➤ 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);

➤ 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);

➤ 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);

➤ 5° rata a settembre 2018 (15% del dovuto).

Rateazione

Attenzione -> se si sceglie di pagare in 2, 3, 4 rate è necessario indicare uno dei codici della tabella che corrisponde alla soluzione scelta:

NUMERO RATE	Scadenza - % rate anno 2017				Scadenza - % rate anno 2018			Totale	CODICE
	Luglio	Settembre	Novembre	Totale 2017	Aprile	Settembre	Totale 2018		
2 rate	70%			70%	30%		30%	100%	2A
	70%			70%		30%	30%	100%	2B
3 rate	70%			70%	15%	15%	30%	100%	3A
	35%	35%		70%	30%		30%	100%	3B
	35%	35%		70%		30%	30%	100%	3C
	35%		35%	70%	30%		30%	100%	3D
	35%		35%	70%		30%	30%	100%	3E
4 rate	35%	35%		70%	15%	15%	30%	100%	4A
	35%		35%	70%	15%	15%	30%	100%	4B
	24%	23%	23%	70%	30%		30%	100%	4C
	24%	23%	23%	70%		30%	30%	100%	4D

Contenuto dell'istanza di definizione agevolata

Modulo DA1



A Equitalia Servizi di riscossione SpA

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata¹:

- presso gli Sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA utilizzando questo modulo;
- inviando questo modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento (l'elenco delle e-mail/PEC è pubblicato a pagina 4).

DA1

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

(Art. 6 del D.L. n. 193/2016)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (Prov.....) codice fiscale.....

- in proprio (per persone fisiche);
- in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della
..... codice fiscale

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato presso:

- l'indirizzo PEC.....
- la propria abitazione;
- il proprio ufficio/la propria azienda;
- altro (indicare eventuale domiciliatario).....

Comune..... (Prov.)

Indirizzo..... CAP..... Telefono.....

prima parte -> dati del soggetto che presenta l'istanza e domicilio presso in quale essere contattato dell'Agente della riscossione (*se il dichiarante è legale rappresentante, titolare, tutore o curatore, oltre ai suoi dati anagrafici, indicare anche quelli della persona, società, ditta, ente o associazione, per cui si chiede la definizione agevolata*).

Modulo DA1

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia² dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi³:

Nr. Progr.	Numero cartella/avviso	Nr. Progr.	Numero cartella/avviso
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

Per un debito chiesto con:

- **una cartella** -> specificare numero della cartella;
- **un avviso di accertamento esecutivo affidato all'agente entro il 31.12.2016** -> indicare il riferimento interno presente nell'avviso di presa in carico inviato dall'agente della riscossione.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2015 00939111 13

Emisore Equitalia SpA Agente della riscossione - prov. di Roma Via Cristoforo Colombo 269 00147 ROMA

su incarico di:
Agenzia delle Entrate
Cassa italiana di previdenza e assistenzia dei geometri

DESTINATARIO
Gentile
Sig. ROSSI MARIO

Cod. Fisc. R5SMRA50A01H501X

Num. richiesta: 02654

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2015 00939111 13

R

Gentile
ROSSI MARIO

67218900000 - 1

Raccomandata n. 67218900000 - 1
Documento n. 00111201600000155000
Riferimento interno n. 69716010000000001000
Codice fiscale

Oggetto: avviso di presa in carico.

Gentile

Riferimento interno n. 69716010000000001000

Modulo DA1

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia² dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi³:

Nr. Progr.	Numero cartella/avviso	Nr. Progr.	Numero cartella/avviso
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

Per aderire alla definizione agevolata per **un avviso di addebito ricevuto direttamente dall'Inps e affidato all'agente della riscossione** -> indicare il **numero dell'atto**.

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Numero dell'atto 301 2015 12345677 55 000

ROSSI MARIO

Formato il 23 gennaio 2015

Numero dell'atto 301 2015 12345677 55 000

Modulo DA1

con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, soltanto per i seguenti carichi:

Rif. Nr. Progr.	Identificativo carico

La compilazione di pagina 2 del prospetto del modulo DA1 di Equitalia non è obbligatoria.

Riguarda definizione agevolata di alcuni dei debiti contenuti nelle cartelle indicate nel prospetto di pag. 1.

Con il numero progressivo che individua la cartella, nel prospetto si riporta l'identificativo delle somme affidate all'agente della riscossione delle quali si chiede la definizione.

Esempio il numero di ruolo:

dell'anagrafe della presente cartella
Ruolo n. 2015/250731
Resto esecutivo in data 20.01.2015.
Ruolo ordinario.

Se la definizione riguarda solo:

- **alcuni degli Enti presenti in cartella** -> indicare il numero di ruolo che si trova nella sezione «*Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo*»;
- **somme di uno stesso Ente** -> indicare il relativo riferimento desumibile alla voce estremi dell'atto nella sezione «*Dati identificativi della cartella*».

Modalità di calcolo e di pagamento

Modalità pagamenti

Il contribuente può effettuare il versamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione tramite:

- **domiciliazione sul c/c bancario** -> Equitalia invia all'interessato, unitamente alla "Comunicazione di adesione", il modulo per attivare l'addebito;
- **bollettino precompilato** -> che sarà inviato al contribuente **entro il 31.5.2017**, se non risulta attivata la possibilità di pagamento mediante c/c bancario;
- **sportelli dell'Agente della riscossione.**

Attenzione -> se le somme necessarie per la definizione agevolata sono oggetto di **procedura concorsuale**, nonché *in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa* (RD n. 267/42), si rende operativa la disciplina dei **crediti prededucibili** -> pertanto quanto ricavato dalla liquidazione dell'attivo può essere utilizzato per la definizione in argomento, prima del soddisfacimento degli altri crediti.

Definizione agevolata ruoli – effetti istanza

Con l'istanza di adesione alla definizione agevolata [modello DA1] vengono **sospesi**:

- **i termini di prescrizione e/o decadenza** per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa;
- **gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere** relativamente alle rate in scadenza successivamente al 31.12.2016.

Sospensione -> opera fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute all'Agente della riscossione per quanto oggetto della richiesta di definizione agevolata

L'Agente della riscossione, pertanto, **non può**:

- avviare **nuove azioni esecutive**;
- iscrivere **nuovi fermi amministrativi / ipoteche**;
- proseguire le **azioni di recupero coattivo** precedentemente avviate, se non ha avuto luogo il primo incanto con esito positivo o non è stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

N.B.: sono **fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche che risultano già iscritti** alla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.

Esempio conteggio

Caso 1 - si ipotizza una cartella di pagamento per omesso versamento dell'imposta di registro.

Tributo dovuto	€ 1.000,00;
+ interessi ritardata iscrizione a ruolo: 30% della maggiore imposta	€ 130,00;
+ sanzioni	€ 300,00;
+ interessi di mora	€ 11,00;
+ oneri di riscossione	€ 86,00;
+ spese di notifica	€ 5,88;
= Totale cartella da pagare	€ 1.532,88.

Soluzione -> rottamazione cartelle Equitalia:

Tributo dovuto	€ 1.000,00;
+ aggio (<i>riduzione di € 18,20</i>)	€ 67,80;
+ interessi ritardata riscossione (ex aggio)	€ 130,00;
+ spese di notifica	€ 5,88;
= Totale cartella da pagare	€ 1.203,68.

Esempio conteggio

Caso 2 - si ipotizza che a un contribuente sono state contestate dall'Agenzia delle entrate detrazioni Irpef indebite per € 3.400,00 di maggiore imposta accertata e conseguente emissione di cartella di pagamento, con i seguenti dati:

Imposta dovuta	€ 3.400,00;
+ interessi ritardata iscrizione a ruolo: 90% della maggiore imposta	€ 3.060,00;
+ sanzioni	€ 440,00;
+ interessi di mora	€ 104,55;
+ oneri di riscossione	€ 560,36;
+ spese di notifica	€ 5,88;
= Totale cartella da pagare	€ 7.570,79.

Soluzione -> rottamazione cartelle Equitalia:

Imposta dovuta	€ 3.400,00;
+ interessi ritardata iscrizione a ruolo: 90% della maggiore imposta	€ 3.060,00;
+ aggio (<i>riduzione di € 43,56</i>)	€ 516,80;
+ spese di notifica	€ 5,88;
= Totale cartella da pagare	€ 6.982,68.

Casi particolari da valutare

Presenza di pagamenti parziali

La definizione agevolata dei ruoli si deve ritenere possibile anche per coloro che hanno già corrisposto parzialmente le somme iscritte a ruolo.

In presenza di un provvedimento di dilazione dell'Agente della riscossione, per poter accedere alla definizione agevolata sussiste la condizione che, in relazione al piano rateale in essere, risultino eseguiti tutte le corrisposizioni scadenti dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Attenzione -> se il contribuente effettua i pagamenti di «ottobre, novembre e novembre 2016», tali versamenti vengono computati alle eventuali rate scadute partendo dalla più remota.

Equitalia ha chiarito che la **condizione dell'avvenuto pagamento delle rate relative al trimestre ottobre-dicembre 2016** sembra potersi ritenere verificata anche in caso di **pagamento risulti effettuato entro il 31 marzo 2017, purché comprensivo degli interessi di mora sulle rate scadute.**

Presenza di pagamenti parziali

L'art 12 del D.P.R. 602/73 relativo alla formazione e al contenuto dei ruoli prevede che l'ufficio competente provveda a formare ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano.

In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

I dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione sono individuati dal D.M. 3.9.1999 che all'art.4 prevede che i ruoli trasmessi al CNC (ora Equitalia) tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.

Ne deriva che secondo un'interpretazione strettamente letteraria della norma:

- i ruoli trasmessi tra il 16 e il 31 dicembre 2016 non sono ammessi alla definizione agevolata;
- la stessa Equitalia ha chiarito che "l'effetto giuridico di affidamento del ruolo all'agente della riscossione, si produce con la consegna dello stesso ruolo; pertanto, in considerazione del combinato disposto dell'art.6, comma 1 del D.L. 193/2016, e dell'art.4 del D.M. 321/99, **non dovrebbero essere oggetto di definizione agevolata i ruoli con data di consegna 10 gennaio 2017**".

Presenza di pagamenti parziali

Il contribuente dal punto di vista pratico e dell'esborso effettivo provvederà al pagamento integrale delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse.

Il contribuente oltre alla maggiore imposta evasa deve versare anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo.

Ne deriva che:

- le somme da corrispondere devono essere individuate considerando solo gli importi già versati a titolo di capitale ed interessi presenti nei carichi (aggio e spese sia per le procedure esecutive, sia di notifica della cartella di pagamento;
- vengono acquisite e non rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi, interessi di dilazione, interessi di mora, nonché di sanzioni e somme aggiuntive;
- il pagamento della prima/unica rata di quanto dovuto per la definizione determina, per i carichi definibili, la revoca della dilazione in essere.

Diniego all'agevolazione

Come regola procedurale, l'**Agente della riscossione non ha la possibilità di opporre il diniego all'adesione della definizione dei ruoli**, in quanto, in merito, non ha alcuna discrezionalità operativa.

Si ritiene, pertanto, che il **diniego può riguardare solamente ragioni e/o motivi di legittimità**, come, a titolo meramente indicativo, nel caso in cui l'istanza presentata faccia riferimento a carichi rientranti tra quelli espressamente «non definibili» (es.: se riferiti all'Iva dovuta all'importazione).

Ai fini operativi, la scadenza per il **diniego all'adesione della definizione dei ruoli** è individuabile nella data del 31 maggio 2017: cioè entro il termini entro il quale l'Agente della riscossione è tenuto a segnalare l'entità delle somme riguardanti la definizione dell'istanza presentata.

È evidente che se viene impugnato il diniego e **se viene accolto il ricorso**, si ritiene la sussistenza del diritto al perfezionamento e, quindi, alla concreta definizione.

Effetti penali

A norma degli artt. 13 e 13-*bis* del D.Lgs. 74/2000, il pagamento del debito derivante dalla definizione dei ruoli può validamente costituire non solamente una **condizione attenuante**, ma anche una **situazione di non punibilità del reato fiscale**.

Infatti, per disposto dell'art. 13 del D.Lgs. 74/2000, i delitti di omessa corresponsione:

- dell'Iva (art. 10-*ter*);
- delle ritenute alla fonte (art. 10-*bis*);
- delle indebita compensazione di crediti (art. 10-*quater*);

non sono punibili se il pagamento integrale delle somme dovute (interessi e sanzioni comprese), si è perfezionato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Pertanto, anche la corresponsione delle somme ex DL 22.10.2016 n. 193 costituisce una situazione o causa di non punibilità.

Decadenza

Il soggetto interessato **decade dalla definizione agevolata** in presenza di:

- versamento **insufficiente**;
- **tardivo** versamento;
- **mancato** versamento;

dell'**unica rata** o di **una delle rate** che compongono la dilazione del pagamento.

La **decadenza** determina che:

- l'agevolazione **non esplica effetti** -> quindi: **ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e/o decadenza** per il recupero delle somme iscritte a ruolo ed oggetto della definizione;
- i pagamenti eventualmente effettuati vengono **acquisiti a titolo di acconto** della somma iscritta a ruolo *“e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione **prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato**”* ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Riepilogo

**ruoli affidati
all'Agente della
riscossione dal
2000 al 2016**



**presentazione domanda di adesione modello DA1 entro il 31
marzo 2017**

pagamento:

**capitale + interessi
+ aggio + rimborso spese**



in unica soluzione -> entro mese di luglio 2017



Massimo 5 rate -> di cui:

70% nel 2017 (massimo -> 3 rate)

30% nel 2018 (massimo -> 2 rate)

**Non devono essere corrisposti:
sanzioni
e interessi di mora**

**N.B.: sulle rate sono dovuti, a decorrere dal 1°
luglio 2017, gli interessi del 4,50% annuo
(art. 21 D.P.R. 29.9.1973, n. 602).**



***Grazie
per l'attenzione
prestata***